

COMUNICATO N. 4

Ai Signori SINDACI
 Ai Presidenti dei CONSIGLI COMUNALI
 A tutti i CONSIGLIERI
 Dei PICCOLI COMUNI d'ITALIA

Abrogazione limite mandato Sindaci

Senato/Commissione – D.D.L. 132 e abbinati

Mercoledì 26.02.2003 al Senato si è aperta la discussione sugli abbinati di legge concernenti il mandato dei Sindaci. La richiesta avanzata dall'Onorevole Stiffoni (L.P.N.) ha trovato il consenso di tutti i Gruppi, l'Onorevole Pedrini (Misto - UDEUR) e l'Onorevole Eufemi (U.D.C.)

SOSTENENDO LA NOSTRA RICHIESTA hanno sollecitato un esame tempestivo dei provvedimenti alla fine di eliminare almeno per i Piccoli Comuni il limite ai mandati dei Sindaci, infine, l'Onorevole Petrinì (Margherita) ha manifestato l'interesse del suo Gruppo per l'esame dei D.D.L. in questione. Infine, il Senatore Andrea Pastore (F.I.) Presidente Prima Commissione Affari Costituzionali, nell'incontro avuto il 26.02.2003 con il Presidente Nazionale ANPCI Signora Franca Biglio ha annunciato che ha in esame iniziative legislative sulla stessa materia.

**Grazie alla nostra tenacia qualcosa si stà muovendo
 Non dobbiamo mollare**

**MERCOLEDÌ 12 MARZO 2003 ore 11,00 TUTTI A ROMA
 a PALAZZO MONTECITORIO con FASCIA TRICOLORE
 CONTIAMOCI... PER CONTARE**

Consulta il sito Internet dell'A.N.P.C.I. www.anpci.it alla voce "Iniziativa per l'abrogazione" troverai il testo dell'iniziativa di Gianluca SUSTA (Margherita) alla quale sei invitato ad aderire approvando con deliberazione il testo allegato.

Marsaglia, 28 Febbraio 2003.

**IL PRESIDENTE
 Franca Biglio**

Testo telegramma dei Sindaci della LIGURIA per l'abolizione del limite di mandato per i Sindaci

inviato a

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 On. SILVIO BERLUSCONI
 PALAZZO CHIGI

PRESIDENTE DEL SENATO
 On. MARCELLO PERA
 PALAZZO MADAMA

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
 On. PIERFERDINANDO CASINI
 PALAZZO MONTECITORIO

*Sindaco BADANO - SASSELLO (SV)
 Sindaco GIORDANO - PONTINVREA (SV)
 Sindaco PARODI - ALBISSOLA MARINA (SV)
 Sindaco RICHERI - CALICE LIGURE (SV)
 Sindaco MERLO - CASANOVA LERRONE (SV)
 Sindaco TORRENGO - CISANO SUL NEVA (SV)
 Sindaco BRAGGIO - GARLENDIA (SV)
 Sindaco BERTAINA - CAMPOROSSO (IM)
 Sindaco BRAGGIO - DOLCEACQUA (IM)
 Sindaco VENERECCELLA - SANTO STEFANO D'AVETO (GE)*

RIBADISCONO PROFONDISSIMA INQUIETUDINE PER DISPREZZO ISTITUZIONALE ET COSTITUZIONALE RAVVISANTESI IN DIVIETO TERZO MANDATO ELETTORALE

L'A.N.P.C.I. appoggia l'iniziativa dei Sindaci liguri firmatari del telegramma.

Tutti i Sindaci dei Piccoli Comuni d'Italia che lo ritengono opportuno inviino analogo telegramma alle cariche istituzionali sopra indicate, a supporto della manifestazione che si terrà a Roma davanti alla Camera ed al senato il 12 marzo 2003.

ne Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

Art. 8.
(Istituti scolastici)

1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cadere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali)

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese.

2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 10.
(Sistema distributivo dei carburanti)

1. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicu-

rare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Art. 11.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica.

3. Le regioni possono altresì attribuire alle organizzazioni di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione delle attività economiche.

Art. 12.
(Agevolazioni in materia di servizio idrico)

1. Nell'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Art. 13.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni)

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì annualmente, con proprio


decreto, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettera a).

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 488, e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Aut. del Tribunale di Mondovì n. 201 del 03/09/2001

Direttore responsabile:
Sergio Bongiorno

Sezione editoria:
ALMA Tipografica s.r.l. - Vianova Mondovì (CN)

Rubricata, Stampa, Fotocomposizione:
ALMA Tipografica s.r.l. - Vianova Mondovì (CN)
alma.grafici@mitrade.com - almalpo@comet.it

Redazione e Amministrazione:
via Prabosa 29/b - 12089 Vianova Mondovì (CN)
tel. 0174 69 83 35 - fax 0174 69 84 66

COLOPHON